Roma..24/11/05.....

VERBALE DI INCONTRO

In attesa della ricostituzione della Commissione Paritetica Nazionale, decaduta con la scadenza del CCNL del Terziario del 20 settembre 1999, le parti si sono incontrate per svolgere un esame preliminare in merito alla questione inviata all'attenzione della suddetta Commissione, dall'azienda METRO ITALIA S.p.a. con lettera del 24 ottobre 2005 e della quale viene sollecitata la definizione.

In merito al quesito sollevato, riportato nell'allegato n. 1 al presente verbale di incontro, le parti hanno convenuto quanto segue.

L'art. 2, prima parte, dell'Accordo Interconfederale del 27 luglio 1994 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie prevede quanto segue:

"1. Nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, può darsi luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993, nonché del presente accordo e del CCNL applicato.
2. Hanno altresì potere d'iniziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purché formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che: a) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto; b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo".

L'articolo 24 del CCNL del Terziario 2 luglio 2004, nella sua nuova formulazione recepita nella stesura definitiva del testo, rivede profondamente il sistema delle elezioni di tutte le forme di rappresentanza sindacale, sia nella precedente forma delle RSA sia nella successiva organizzazione in RSU.

In tal senso, viene ribadito il diritto delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL ad indire le elezioni delle RSU e di

avviare le procedure per la costituzione di esse (art. 24, comma 3°, CCNL del Terziario 2 luglio 2004).

Da ciò si evince la volontà delle parti di fornire una lettura interpretativa del citato art. 2 dell'Accordo Interconfederale, laddove sono previsti i limiti al potere d'iniziativa da parte di associazioni diverse da quelle firmatarie del Protocollo del 23 luglio 1993; limiti che riguardano non solo la soglia del 5% delle adesioni ma anche i contenuti di quel potere, che si riferisce alla sola facoltà di presentare liste (v. sopra "2. Hanno altresì potere d'iniziativa a presentare liste……").

In altri termini, le organizzazioni sindacali che non hanno stipulato il CCNL, anche quando raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto ed accettino espressamente e formalmente il contenuto dell'accordo sulle RSU del 27 luglio 1994, non sono legittimate ad indire le elezioni delle RSU ma hanno il solo potere di iniziativa a presentare liste, in occasione delle elezioni indette dalle sole organizzazioni sindacali stipulanti.

Le parti impegnano i propri rappresentati in seno alla Commissione Paritetica Nazionale a recepire i contenuti della presente intesa con delibera della Commissione, non appena questa sarà stata ricostituita.

Confcommercio

Filcams- CGIL

Fisascat- CISL

Uiltucs- UIL